

3. La disciplina delle società di ingegneria

La normativa che regola l'operatività delle società di ingegneria e architettura si rinviene principalmente in tre fonti normative: il **Codice dei contratti pubblici** (il d.lgs. 36/2023), l'**Allegato II.12** al Codice, **Parte V** e la **legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza)**.

3.1 Nel Codice la norma di riferimento principale è l'**articolo 66, comma 1, del D.lgs. 36/2023** (Codice Appalti) che recita:

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

..... (omissis)

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;”

La disposizione in tema di società di ingegneria (nozione che comprende anche le cooperative costituite da soci che possono anche non essere iscritti all'albo professionale) **non prevede quindi limiti all'apporto di capitale (possono quindi esserne soci sia professionisti, sia soggetti non iscritti ad ordini professionali, sia persone giuridiche)**, ferme restando le garanzie e le tutele in ordine allo svolgimento delle prestazioni professionali, sotto il profilo della responsabilità e personalità dell'attività, di cui allo stesso Codice, all'Allegato II.12 e alla legge 124/2017, come si dirà più avanti.

La lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 66, prevede inoltre la costituzione, da parte di soli soci professionisti, di “società di professionisti”, strutture organizzate secondo i modelli delle società di persone e delle società di cooperative, che svolgono le stesse attività delle società di capitali.

Va segnalato che **le società di ingegneria e le società di professionisti, anche sotto il profilo della corresponsione a Inarcassa del contributo integrativo** (oggi al 4% del fatturato riconducibile ad attività professionali), **sono state equiparate dal 1998 a tutti gli altri progettisti** (professionisti o studi professionali).

L'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 ha confermato, all'art. 8 35 e, per le società di ingegneria, all'art. 36, il contributo integrativo del 4% da versare ad Inarcassa con la seguente formulazione:

“Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutarî e i regolamenti vigenti”.

Le società di ingegneria e le società di professionisti possono operare sia singolarmente, sia nell'ambito di consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici, costituendosi in base a quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, lett. d) che testualmente recita:

"i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa".

Inoltre va segnalato che, all'art. 67, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, viene specificato che i consorzi stabili *"di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante"*.

La società di ingegneria, che opera a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi, è tenuta a **nominare un direttore tecnico**, ai sensi dell'art. 36, comma 1 dell'Allegato II.12, con il compito di collaborare alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, nonché di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Attraverso questa norma viene quindi a concretizzarsi il **principio della personalità della prestazione** e della **responsabilità personale** del soggetto che materialmente firma gli elaborati¹, unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria.

Per le nuove **società di ingegneria e società di professionisti**², l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 36/2023 prevede la possibilità, di documentare, **per cinque anni dalla costituzione**, il possesso dei

¹ L'ANAC, con delibera n. 416 del 15 maggio 2019, ha espresso "parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali". In particolare l'Autorità si è espressa in merito alla possibilità di spendere "quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista".

L'Autorità, viste le disposizioni relative alle società di ingegneria (art. 46, comma 1, lettera c) D.lgs. 50/2016, DM 2 dicembre 2016, n. 263, Linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura, oggi sostituite dall'art. 66, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e dalla Parte V dell'Allegato II.12), ha ritenuto ammissibile "ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

² Nel Parere del 18 giugno 2009, l'ANAC aveva chiarito due aspetti rilevanti, confermati anche dalla nota illustrativa al bando tipo n. 3/2018 che dovrà essere aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto 36/2023.

a) "... affinché possa parlarsi di "nuova società" è necessaria l'attribuzione di una nuova partita IVA ovvero del codice fiscale: le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex articolo 2479/bis, c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, non determinano costituzione di una nuova società";

b) "... in caso di fusione mediante costituzione di nuova società, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quest'ultima ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, possa ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati nell'art. 253, comma 15 del Codice (ora art. 66, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023), sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché nei limiti dei tre anni successivi a tale costituzione."

requisiti per partecipare alle gare anche con riguardo ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei dipendenti³.

Tale norma, che originariamente era limitata a soli tre anni, era stata portata a cinque anni, già nel D.lgs. 163/06, in accoglimento di una proposta OICE al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

Infine per quel che concerne la **partecipazione della società di ingegneria e della società di professionisti alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura**, anche in questo caso in accoglimento di una specifica richiesta dell'OICE, era stato introdotto nel precedente "Codice De Lise" del 2006 (all'articolo 253, comma 15-bis) un meccanismo transitorio teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dal previgente Regolamento di attuazione del codice (art. 263 del Dpr 207/2010).

Ad oggi tale meccanismo di ampliamento temporale dei requisiti, che in vigore del D.lgs. n. 50/2016 era riconosciuto per i requisiti relativi al fatturato (linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura paragrafo IV punto 2.2.2.2 lett. a) nei limiti dei tre migliori anni dell'ultimo quinquennio) è venuto meno, disponendo l'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 che anche il requisito del fatturato debba essere dimostrato con riferimento al triennio precedente all'indizione della gara.

3.2 Nell'Allegato II.12, Parte V, sono contenuti i requisiti delle società di ingegneria. In particolare per quel che riguarda la figura del **direttore tecnico**, l'art. 36, commi da 1 a 4 specifica che:

*"1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 **sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.***

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **laurea** in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;*
- b) **abilitazione all'esercizio della professione** da almeno dieci anni nonché **iscrizione**, al momento dell'assunzione dell'incarico, **al relativo albo professionale** previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero **abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.***

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

³ Il Tar Campania, sezione prima, con sentenza n. 4845 del 24 ottobre 2016, ha aderito ad una interpretazione estensiva della norma (ora 66, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023) che, al fine della dimostrazione dei requisiti posseduti dai soci, non pone limiti dovuti all'appartenenza a società di persone o a società di capitali. E' stata perciò rigettata la tesi della stazione appaltante e conseguentemente annullato il provvedimento di esclusione dalla gara. Secondo i giudici quindi, "anche le società di capitali possono cumulare i requisiti dei propri soci attivi, oltre a quelli dei direttori e tecnici e dei propri collaboratori".

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.”.

Lo stesso Allegato II.12, Parte V, prevede inoltre che le società di ingegneria predispongano un **organigramma** relativo ai soggetti impegnati nella prestazione di attività tecnico-professionali. In particolare i commi 5 e 6 dell'art. 36 prevedono che:

“5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico”.

Ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti sopra elencati, necessari ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, avviene tramite il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**.⁴

Il FVOE – sul quale è stato organizzato dall'Oice il 16 novembre un seguitissimo webinar, con la partecipazione dell'Anac, la cui registrazione è raggiungibile al seguente [link](#) – opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e contiene al suo interno dati e documenti volti a comprovare il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico. Esso è aggiornato automaticamente tramite interoperabilità con le altre banche dati – ancorché l'operatore economico possa inserirvi dati o documenti non presenti altrove – ed è utilizzato per tutte le procedure di affidamento cui l'operatore economico partecipa, essendo peraltro vietato alla stazione appaltante richiedere all'operatore economico dati e documenti già presenti nel Fascicolo.

Le tipologie dei dati da inserire nel FVOE sono state individuate dall'Anac con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, che distingue, per i requisiti generali, i dati e i documenti forniti dagli Enti Certificanti o dalla stessa stazione appaltante mediante interoperabilità con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) nonché, con riferimento ai requisiti speciali, anche quelli resi disponibili dalla stessa Anac e quelli forniti dagli operatori economici.

I documenti che potrebbe dover fornire l'operatore economico in caso di mancato inserimento tramite interoperabilità da parte di altri soggetti sono indicati nell'allegato I alla delibera Anac n.

⁴ Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, il FVOE e tutte le norme del Codice in materia di digitalizzazione si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2024**, sicché fino al 31 dicembre 2023 continueranno ad applicarsi le norme dettate dal D.lgs. n. 50/2016.

262/2023 con riferimento alle **cause di esclusione automatica** (provvedimento di autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, se depositata la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato se adottato il decreto di apertura della procedura, se non fornito dalla CCIAA; informazioni, dati e/o documenti relativi a comportamenti di self cleaning; provvedimento del giudice in caso di sottoposizione a controllo giudiziario o di sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ai sensi del d.lgs. 159/2011, se non fornito dal Registro delle imprese), dall'allegato II con riferimento alle **cause di esclusione non automatica** (documentazione a comprova dell'adozione di misure di self cleaning; provvedimento del giudice in caso di controllo giudiziario o di sequestro o custodia, se non fornito dal Registro delle imprese), dall'allegato V con riferimento ai **requisiti speciali per servizi e forniture** (organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali; fatturato dei consulenti) e dall'allegato VI per la verifica dei **requisiti da verificare in capo all'aggiudicatario** (CCNL applicato, se non fornito da CNEL, INPS o INAIL; progetto di assorbimento per dimostrare la stabilità occupazionale; relazione sulla situazione del personale maschile e femminile e certificazione e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 se non fornite dal Ministero del lavoro; assunzioni effettuate).

Quanto alla verifica della veridicità e correttezza dei dati inseriti nel FVOE, la delibera prevede espressamente la responsabilità degli operatori economici per i dati da essi inseriti (a pena di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle gare per un periodo fino a due anni). Per i dati inseriti dalle stazioni appaltanti, è previsto che queste ultime ne garantiscano la veridicità, la correttezza e l'aggiornamento, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di presentare apposite contestazioni che possono portare alla rettifica delle stesse, anche a seguito di un provvedimento di annullamento o di sospensione cautelare dell'efficacia in sede giudiziale.

3.3 Con la **legge 4 agosto 2017, n. 124** (legge annuale sulla concorrenza) sono state dettate alcune importanti norme integrative della disciplina delle società di ingegneria, di immediato interesse per le strutture operanti nel settore privato.

In particolare il provvedimento normativo, per il quale l'OICE si è fortemente impegnata e battuta sia in Parlamento sia in sede governativa, **chiude per sempre ogni querelle sulla legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati** a partire dal 1997, anno di approvazione della Legge Bersani 266/97 che abrogò il divieto di svolgimento in forma societaria delle attività professionali (art. 2 legge 1815/39), già derogato dalla Legge Merloni del 1994.

La legge, in primo luogo, prevede all'art. 1 commi 148 e 149 la validità dei rapporti contrattuali intercorsi dalla data di entrata in vigore della "legge Bersani" (11 agosto 1997), tra soggetti privati e società di ingegneria. Il testo dispone inoltre l'abrogazione del comma 2 del citato art. 24 della legge 266/1997 che demandava all'emanazione di un decreto ministeriale la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle attività.

Ciò consente di superare l'orientamento di una minoritaria giurisprudenza che negli ultimi anni aveva sostenuto che la mancata approvazione delle norme attuative della "Legge Bersani" avrebbe reso inefficace l'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815/39 per tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni di ingegneria e architettura stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a partire dal 1997.

Tutto ciò - occorre precisare - fino al 2011 perché dal 2011 (dall'approvazione della legge 183/2011) ad oggi, sempre con riferimento ai contratti di sola progettazione, la Cassazione, sezione II, con sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, aveva già affermato che "il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statuto vigente".

Chiarita, con norma di interpretazione autentica, la validità dei contratti stipulati a partire dal 1997, la legge prevede inoltre che, a fare data dal 29 agosto 2017, le società di ingegneria, sempre per i rapporti privatistici, devono stipulare una polizza r.c. professionale a copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto e indicare nominativamente nel contratto il professionista iscritto all'albo che svolgerà la prestazione.

Infine la legge 124 stabilisce che l'Autorità nazionale anticorruzione provveda alla pubblicazione dell'elenco delle società di ingegneria. Tale elenco è stato reso disponibile da ANAC con comunicato del 3 ottobre 2018 (link all'elenco <https://servizi.anticorruzione.it/questionari-sdip/>). L'istituzione di tale elenco giunge al termine di un percorso normativo promosso da OICE per risolvere, a vantaggio di tutto il settore dell'ingegneria e architettura organizzata, questioni che da anni venivano strumentalmente poste sulla legittimità dei contratti stipulati con i privati.

Con la legge 124 è stato stabilito, accogliendo le istanze OICE, che "...sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della legge 266/1997, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali ovvero informa di società cooperative" e si chiede a tutte le società che intrattengono tali rapporti di iscriversi all'elenco. In particolare la legge sulla concorrenza legittima quanto previsto dalla legge n. 266/1997 che aveva abrogato art. 2 della legge 1815/1939 rendendo validi i rapporti delle società di ingegneria in campo privato.

E' necessario dichiarare «che la società è costituita secondo le norme del codice civile e si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività oggetto dei contratti sottoscritti con i soggetti privati e che le stesse attività vengono svolte da professionisti iscritti negli appositi albi».